

Risposta n. 27/2026

OGGETTO: Riserve in sospensione d'imposta – affrancamento straordinario ex art. 14 del decreto legislativo n. 192 del 2024 – effetti – decorrenza – opzione per la trasparenza fiscale ex art. 116 del Tuir

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Con un'unica istanza presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a*) e *c*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, ALFA (di seguito, "Istante") chiede un parere:

i) sulla decorrenza dell'efficacia dell'affrancamento introdotto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (di seguito, "Affrancamento") e sulla conferma che gli effetti decorrono dal 1° gennaio 2025, nonché sulla possibilità di affrancare un importo superiore a euro [...] (importo affrancato al 30 giugno 2025) della riserva costituita in occasione della rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 15, comma 16 e seguenti, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di ammontare complessivo pari a euro [...] (di seguito, rispettivamente, "Riserva" e "Rivalutazione"), mediante ricorso allo strumento del ravvedimento operoso *ex articolo 13* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 [**interpello cd. ordinario** *ex lettera a)* citata];

ii) in merito all'assenza di profili di abuso del diritto *ex articolo 10-bis* della legge n. 212 del 2000, dell'operazione costituita dall'Affrancamento e dal contestuale esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale prevista dall'articolo 116 del Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito, "TUIR"), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [**interpello cd. antiabuso** *ex lettera c)* citata].

L'Istante dichiara di svolgere attività di [...] e che nell'ultimo bilancio di esercizio approvato (*i.e.*, l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024), le riserve di rivalutazione ammontano a complessivi euro [...] e comprendono, oltre alla Riserva, i seguenti saldi attivi di rivalutazione:

- riserva da rivalutazione *ex legge 576/1975*, pari a euro [...];
- riserva da rivalutazione *ex legge 72/1983*, pari a euro [...];
- riserva da rivalutazione *ex legge 413/1991*, pari a euro [...].

In merito alla Riserva, l'Istante specifica che la Rivalutazione è stata realizzata seguendo le istruzioni contenute nella circolare n. 11/E del 19 marzo 2009, determinando il valore dei beni attraverso un'apposita perizia di stima.

In particolare, l'Istante rappresenta:

- di aver costituito la Riserva nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, qualificandola ai fini fiscali come una cd. riserva in sospensione moderata (ossia,

tassabile solo in caso di distribuzione), mediante accantonamento del saldo attivo di Rivalutazione in un'apposita riserva;

- di aver provveduto a versare l'imposta sostitutiva pari al 3 per cento;

- di non essersi avvalsa della possibilità di affrancare il citato saldo attivo di Rivalutazione previsto dall'articolo 15, comma 19, del d.l. n. 185 del 2008, tramite il versamento dell'imposta sostitutiva del 10 per cento.

Alla data di presentazione degli interPELLI in oggetto, l'Istante dichiara di non aver utilizzato la Riserva per la copertura di perdite o per la distribuzione ai soci e che pertanto la stessa Riserva, al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, residua per il proprio originario ammontare.

L'Istante manifesta l'intenzione di affrancare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2024, la Riserva attraverso la compilazione dei relativi quadri della dichiarazione dei redditi, modello Redditi SC 2025, periodo d'imposta 2024 (di seguito, *breviter* "Modello Redditi SC 2025"), nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 giugno 2025 (di seguito, "DM 27 giugno 2025"), previo versamento della relativa imposta sostitutiva.

Al riguardo, l'Istante afferma di aver versato, alla data del 30 giugno 2025, la prima rata delle quattro previste a titolo di imposta sostitutiva, al fine di affrancare un importo della Riserva pari a euro [...]; tale decisione sarebbe stata presa in via cautelativa, salva la possibilità, in caso di risposta affermativa da parte della scrivente, di "[...] effettuare l'Affrancamento per un importo superiore, mediante compilazione degli appositi quadri nell'ambito del Modello SC 2025 presentato nei termini o, occorrendo, nei novanta giorni dalla scadenza del termine (C.d. "dichiarazione tardiva"), e

versamento della maggiore Imposta Sostitutiva dovuta mediante ricorso al ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.ii.mm [...]".

Inoltre, la Società, unitamente ai soci, intenderebbe esercitare l'opzione per la trasparenza fiscale ai sensi dell'articolo 116 del TUIR (di seguito, "Trasparenza"), "[...] mediante apposito scambio di PEC nel rapporto tra i soci e la Società e mediante la compilazione dell'apposita sezione "III" del quadro "OP" della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 (i.e. Modello SC 2025), ai fini della formalizzazione dell'opzione nei confronti dell'Agenzia delle entrate [...]".

L'esercizio della predetta opzione, dunque, avverrebbe mediante la medesima dichiarazione dei redditi attraverso la quale si perfeziona l'Affrancamento (ossia, il Modello Redditi SC 2025), con la conseguente coincidenza dei termini di decorrenza dei due istituti (Affrancamento e Trasparenza).

Alla luce di quanto rappresentato, l'Istante chiede:

(A) con interpello cd. ordinario (di seguito, "**interpello ordinario n. xxxx**"):

(i) "[...] da quale momento decorre l'efficacia dell'affrancamento previsto dall'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 [...]" (di seguito, "**primo quesito dell'interpello ordinario**") e

(ii) se "[...] possa validamente effettuare l'Affrancamento per un importo di Riserva superiore ad euro [...] mediante compilazione degli appositi quadri nell'ambito del Modello SC 2025 presentato nei termini o, occorrendo, nei novanta giorni dalla scadenza del termine (c.d. "dichiarazione tardiva"), previo versamento della maggiore Imposta Sostitutiva dovuta mediante ravvedimento operoso ex art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 [...]" (di seguito, "**secondo quesito dell'interpello ordinario**");

(B) con interpello cd. antiabuso (di seguito, "**interpello antiabuso n. yyyy**"), se costituisca una fattispecie di abuso del diritto "[...] *l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nell'assunto che l'Agenzia delle entrate condivida la tesi dell'Istante secondo cui tale esercizio, in quanto contestuale all'affrancamento, comporterebbe l'imputazione della Riserva "affrancata" in capo ai Soci, che incrementa il costo fiscale delle rispettive partecipazioni a decorrere dal 1° gennaio 2025 [...]*".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento al **primo quesito dell'interpello ordinario**, l'Istante sostiene che l'Affrancamento acquisti efficacia solo a partire dall'inizio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ossia a decorrere dal 1° gennaio 2025.

In proposito, precisa che "[...] *una conferma, seppure indiretta, che l'affrancamento acquisti efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 [...] è contenuta nell'art. 3, co. 2, del D.M. 27 giugno 2025 [...]*", secondo cui "[...] *non sono oggetto di affrancamento i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all'articolo 2, comma 2, la cui distribuzione ai soci è adottata con una delibera avente data anteriore a quella di inizio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, a prescindere dal momento in cui avviene tale distribuzione [...]*".

Secondo l'Istante, a riprova che l'Affrancamento acquisti efficacia dal 1° gennaio 2025, "[...] *depongono, da un lato, la possibilità di includere nel perimetro dell'affrancamento anche le riserve distribuite nel lasso di tempo che intercorre tra il*

1° gennaio 2025 e la data di presentazione del Modello SC 2025 periodo di imposta 2024 e, dall'altro, l'impossibilità di includere nel perimetro dell'affrancamento in parola le riserve che, sebbene esistevano nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sono state attribuite ai soci con delibera adottata durante l'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, a prescindere dalla data di versamento [...]".

La lettura della norma in questione, dunque, suggerisce che la data di chiusura del bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia utile per verificare l'esistenza della riserva, mentre il riferimento al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 determini la misura dell'importo affrancabile.

Siffatta interpretazione, peraltro, si pone, in assoluta coerenza con le disposizioni del codice civile che disciplinano i diritti patrimoniali, in particolare agli utili, dei soci di società di capitali, nonché con le indicazioni rinvenibili nei principi contabili nazionali OIC.

Infatti, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che le norme codistiche in tema di riparto dell'utile non possano esser interpretate nel senso che tale diritto, sebbene insito nello *status* di socio per quanto attiene al suo profilo astratto, acquista la natura di un vero e proprio diritto di credito solo attraverso la deliberazione assembleare che dispone l'erogazione ai soci degli utili realizzati.

Nel medesimo solco interpretativo si esprimono i principi contabili nazionali OIC.

Ad avviso dell'Istante, inoltre, la soluzione interpretativa sopra esposta appare del tutto coerente con i chiarimenti offerti dall'Amministrazione finanziaria in relazione alle precedenti discipline relative all'affrancamento di riserve e saldi attivi di

rivalutazione in sospensione d'imposta (*cfr.* le circolari n. 310/E del 4 dicembre 1995, n. 40/E del 13 maggio 2002 e n. 33/E del 15 luglio 2005).

In merito al **secondo quesito dell'interpello ordinario**, l'Istante ritiene che potrà validamente effettuare l'Affrancamento per un maggior valore della Riserva (in sospensione d'imposta), con il conseguente versamento della corrispondente imposta sostitutiva dovuta, superiore a euro [...].

Tale facoltà potrà essere esercitata attraverso il Modello Redditi SC 2025, presentato nel termine ordinario o mediante eventualmente una cd. dichiarazione tardiva (ossia, da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario), indicando l'ammontare dell'importo della riserva che si intende affrancare, con la conseguente integrazione del versamento dell'imposta sostitutiva dovuta ricorrendo al ravvedimento operoso di cui articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997; la possibilità di avvalersi di quest'ultimo strumento - rileva l'Istante - è prevista espressamente dalla relazione illustrativa al DM 27 giugno 2025.

A riguardo, l'Istante rappresenta che:

- il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per un eventuale Affrancamento integrativo, non implica la decadenza, in quanto, ai sensi dell'articolo 4 del citato DM 27 giugno 2025, l'opzione per l'affrancamento si perfeziona "[...] *con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, dell'ammontare dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi di cui all'articolo 2, comma 2, oggetto di affrancamento, e della relativa imposta sostitutiva [...]*", e

- in merito alla possibilità di esercitare l'opzione per l'Affrancamento avvalendosi di una cd. dichiarazione tardiva, rimanda ad altri regimi opzionali che sottendono una dichiarazione di carattere negoziale da parte del contribuente.

In riferimento all'**interpello antiabuso n. yyyy**, l'Istante ritiene che il "[...]
congiunto esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale e dell'affrancamento non possa integrare un'ipotesi di abuso del diritto ma rappresenti una libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge [...]"
", in quanto si colloca nell'alveo di una legittima pianificazione fiscale realizzata attraverso l'esercizio di una facoltà espressamente prevista dall'ordinamento, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 4, della l. n. 212 del 2000, e che, pertanto, non possa integrare una fattispecie di abuso del diritto.

In tema di condotte dei contribuenti volte a ottenere un vantaggio sotto forma di risparmio di imposta, l'Istante rileva che è recentemente intervenuto l'Atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2025 nel quale è stato precisato che:

- "[...] quando è lo stesso sistema fiscale ad offrire un'alternativa fiscalmente più vantaggiosa rispetto ad un'altra, la scelta del contribuente non può essere censurata; il vantaggio fiscale è legittimamente conseguito [...];"
- "[...] con riferimento all'applicazione di norme o regimi fiscali di favore ben possono, peraltro, verificarsi casi in cui il contribuente non si trovi nella situazione di poter fruire immediatamente dell'opzione in parola e modifichi la propria situazione e/o le proprie precedenti scelte negoziali proprio per realizzare legittimamente le condizioni necessarie a fruire della norma di favore [...]" e

- "[...] in assenza di precisazioni normative e/o di indicazioni in senso contrario rinvenibili nei lavori preparatori appare illogico che un determinato regime fiscale possa essere adottato solo ab origine. potendo invece essere configurato come abusivo se acquisito in un momento successivo [...]".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In relazione all'interpello n. xxxx Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212, si rileva quanto segue.

Primariamente, si evidenzia che la presente risposta riguarda esclusivamente l'individuazione del "*momento*" a decorrere dal quale l'Affrancamento di parte della Riserva in sospensione d'imposta relativa alla Rivalutazione produce i propri effetti; di conseguenza, prescinde da ogni valutazione in merito alla sussistenza di tutti i presupposti formali e sostanziali concernenti l'adesione alla predetta Rivalutazione e alla correttezza del corrispondente importo della Riserva e dell'imposta sostitutiva indicati in istanza (nonché degli altri importi delle ulteriori leggi di rivalutazione richiamate nell'istanza). Pertanto, il presente parere si basa sul presupposto che ricorrono tutte le condizioni richieste dall'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024 per procedere all'Affrancamento sia nell'*an* che nel *quantum* indicato dall'Istante e non implica alcuna valutazioni in merito alle conseguenze (sanzionatorie) dell'omessa compilazione del "*Prospetto dei capitale e delle riserve*" delle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta precedenti al 2024 (circostanza evidenziata dall'Istante stesso - *cfr.* pag. 5

dell'istanza) e alla natura (sostanziale, formale o meramente formale) delle relative violazioni.

In relazione all'omessa compilazione del prospetto in parola (compresa la parte relativa all'indicazione delle riserve in sospensione d'imposta), si rileva che tale omissione non osta alla possibilità di optare, in tutto o in parte, per l'Affrancamento sempreché il saldo attivo risultante dalla Rivalutazione risulti (ancora) accantonato nell'apposita riserva designata e non risulti utilizzato a copertura perdite, attribuito ai soci o, comunque, utilizzato a diverso titolo (circostanze di fatto la cui valutazione è estranea all'ambito del presente parere).

Con riferimento al **primo quesito dell'interpello ordinario**, giova ricordare che l'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024 stabilisce, al primo comma, che "[...] *i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi [...]*".

Il DM 27 giugno 2025 precisa, al comma 1 dell'articolo 3, che possono essere oggetto di Affrancamento "[...] *i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all'articolo 2, comma 2, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 [...]*" e, al successivo comma 2, che sono esclusi dal campo di applicazione dell'Affrancamento i "[...] *saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all'articolo 2, comma 2, la cui distribuzione ai soci è adottata con una delibera avente data anteriore a quella di inizio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 [i.e., dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare], a prescindere dal momento in cui avviene tale distribuzione [...]*".

Va, inoltre, evidenziato che l'articolo 6 del DM 27 giugno 2025 regola gli effetti dell'opzione per l'Affrancamento in presenza di operazioni di trasformazione di imprese commerciali e, in particolare, al comma 3, stabilisce che "[...] *ai fini delle imposte sui redditi, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all'art. 2, comma 2, si considerano formati nel periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione per l'affrancamento nella dichiarazione dei redditi [...]*".

Infine, va aggiunto che l'articolo 4 del DM 27 giugno 2025, rubricato "Perfezionamento dell'affrancamento e liquidazione dell'imposta sostitutiva", al comma 1, stabilisce che "[...] *l'opzione si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, dell'ammontare dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi di cui all'art. 2, comma 2, oggetto di affrancamento, e della relativa imposta sostitutiva [...]*".

Delineato - per quanto qui di interesse - il quadro normativo di riferimento, in merito al **primo quesito dell'interpello ordinario** formulato dall'Istante, si ritiene che, perfezionato l'esercizio dell'opzione con le modalità e nei termini sopra indicati, l'Affrancamento produca i suoi effetti (ossia, la rimozione - nel caso in esame - del vincolo di sospensione fiscale su parte del saldo attivo risultante dalla Rivalutazione) in relazione al periodo d'imposta per il quale detta opzione viene esercitata, ossia per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Ciò trova conferma nella relazione illustrativa del richiamato DM 27 giugno 2025 nella quale viene evidenziato che "[...] *con l'articolo 4 sono chiarite le modalità di perfezionamento dell'affrancamento e la conseguente liquidazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata in quattro rate annuali di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui l'affrancamento è effettuato, corrispondente in sostanza a quello in corso al 31 dicembre 2024, e le altre con scadenza entro il medesimo termine relativo ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, 2026 e 2027 [...]*" (enfasi aggiunta).

Di conseguenza, il corretto esercizio da parte dell'Istante dell'opzione per l'Affrancamento nel Modello Redditi SC 2025 comporterà, con effetti dal 31 dicembre 2024 (ovvero, dal termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024):

(I) la rimozione del vincolo di sospensione sul saldo attivo della Rivalutazione nei limiti del *quantum* indicato nella dichiarazione con cui si è esercitata la relativa

opzione (ossia, nel rigo RQ29, colonna 1, del Modello Reddito SC 2025 - *cfr.* le relative istruzioni) senza che lo stesso sia più assoggettabile a tassazione ordinaria in capo all'Istante in caso di distribuzione (fermi restando, comunque, gli eventuali limiti di caratteri civilistico); e

(2) un contestuale decremento, corrispondente al *quantum* affrancato, dell'ammontare delle riserve in sospensione d'imposta riportate nel "Prospetto del capitale e delle riserve" del Modello Redditi SC 2025, e un pari incremento delle riserve di utili ivi indicate.

L'ammontare del saldo attivo di Rivalutazione affrancato confluirà, quindi, nel saldo finale delle riserve di utili al 31 dicembre 2024 e, in caso di distribuzione al socio in data successiva (*i.e.*, dal 1° gennaio 2025), sarà solo assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie previste per la tassazione dei dividendi.

Per quanto concerne il **secondo quesito dell'interpello ordinario**, in base al quadro normativo sin qui delineato, si ritiene che, ricorrendone i presupposti previsti per avvalersene, l'Istante possa optare per l'Affrancamento indicando nel Modello Redditi SC 2025, l'ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, oggetto di Affrancamento, e della relativa imposta sostitutiva.

Più precisamente, al fine del perfezionamento dell'opzione, come riportato nelle istruzioni al Modello Redditi SC 2025, nella "SEZIONE VII- B - AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE", "[...] nel rigo RQ29, va indicato, in colonna 1, l'ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta e, in colonna 2, l'importo corrispondente all'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, 10 per cento, all'importo di colonna 1 [...]".

Sul punto, si ribadisce che, tenuto conto delle modalità di esercizio dell'opzione per l'Affrancamento e le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del DM 27 giugno 2025, l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva non rileva ai fini del suo perfezionamento.

Dunque, nel caso di specie, stante l'intenzione dell'Istante di indicare in dichiarazione un valore da affrancare maggiore rispetto a quello "ipotizzato" precedentemente in sede di versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva, il pagamento di quest'ultima - risultando insufficiente - potrà essere tardivamente integrato, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

In particolare, alla sanzione per ritardati od omessi versamenti diretti prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sussistendone i presupposti ivi richiamati, risultano applicabili le disposizioni che disciplinano il ravvedimento operoso, contenute nell'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

In merito alla possibilità rappresentata dall'Istante di esercitare l'opzione per l'Affrancamento nell'ambito di una cd. dichiarazione "tardiva" (*cfr.* pagina 9 dell'istanza), giova ricordare il principio contenuto nell'articolo 2, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, secondo cui "[...] sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salvo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo".

Alla luce dello stesso, in assenza di una contraria previsione normativa - non rinvenibile nel caso di specie - deve dirsi che la dichiarazione "tardiva" (ossia presentata

entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria) è pienamente valida e, come tale, idonea ad esercitare l'Affrancamento.

Resta fermo, in tal caso, quanto indicato nella circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016: "[...] la dichiarazione tardiva, ossia quella presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario, rimane soggetta alla sanzione in misura fissa di 250 euro, di cui all'articolo 1, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997 [...], prevista per l'omissione della dichiarazione in assenza di debito d'imposta, fermo restando la sanzione per omesso versamento laddove alla tardività della dichiarazione si accompagni anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa". Sanzioni che possono comunque essere oggetto di ravvedimento in base al già richiamato articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

In relazione all'interpello n. yyyy Articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n.212, si rileva quanto segue.

Alla luce della circostanza che, per effetto della risposta al **primo quesito dell'interpello ordinario**, l'Istante presenterà a seguito dell'opzione per l'Affrancamento un incremento del saldo finale delle riserve di utili al 31 dicembre 2024 nei termini sopra detti (*cfr.* il punto 2 di cui sopra), risulta assorbita ogni valutazione concernente l'analisi antiabuso richiesta con l'**interpello antiabuso n. yyyy** poiché l'opzione per la trasparenza *ex articolo 116 del TUIR* (ancorché esercitata nel medesimo Modello Redditi SC 2025 in cui è stata esercitata quella dell'Affrancamento) produrrà i suoi effetti solo

a decorre dal 1° gennaio 2025. A quella data (1° gennaio 2025), infatti, il saldo attivo di Rivalutazione affrancato avrà già concorso alla formazione delle riserve "*costituit[e] con utili di precedenti esercizi*" a quello dell'opzione per la Trasparenza e, come tali, saranno assoggettate alla disciplina ordinaria dell'articolo 89 del TUIR in caso di loro distribuzione (*cfr.* l'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 aprile 2004, applicabile per effetto dell'articolo 14, comma 4, del medesimo decreto anche alla cd. piccola trasparenza di cui all'articolo 116 del TUIR).

Di conseguenza, in caso di distribuzione ai soci-persone fisiche non in regime d'impresa delle riserve di utili risultanti dall'Affrancamento del saldo attivo di Rivalutazione nei termini sopra detti troverà applicazione, al pari delle altre riserve di utili, l'ordinaria ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente parere è reso sulla base dei fatti e delle informazioni rappresentate dall'Istante, assunte in questa sede acriticamente, nel presupposto della loro veridicità, concretezza ed esaustività, con riserva di eventuale riscontro nelle competenti sedi.

Resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto nell'istanza di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'Istante, possa condurre a identificare un diverso censurabile disegno abusivo.

**IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)**